



Comune di Sant'Olcese
(Città Metropolitana di Genova)

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 n°4 in data 27-03-18

SETTORE FINANZIARIO

CONFERMA ALIQUOTE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' I.R.P.E.F PER L' ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica..

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

BOERO MATTEO	P	PITTALUGA GIANLUIGI	P
DANTE SARA	P	POGGI FLAVIO	P
LANZAVECCHIA MARIA GRAZIA	P	SANNA ARMANDO	P
LOTTICI SIMONA	P	TADDEO GABRIELE	P
MARIN SIMONE	P	TRUCCO ENRICO	P
PEDULLA' LISA	P	VIOLA ELENA	P
PICCO PAOLO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0

Assume la presidenza il Signor BOERO MATTEO, in qualità di Consigliere, assistito dal Segretario comunale dott. SCROCCO DOMENICO

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

F.to Il Responsabile del Settore finanziario
SALVAREZZA VITTORIO

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

F.to Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espresso il proprio consenso ad essere video ripreso a norma di Regolamento;

- udita l'esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, **Enrico Trucco**, in qualità di relatore, il quale conferma i dati dell'anno scorso;
- premesso che, con delibera consiliare n° 4 del 11.03.1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. a partire dall'anno di imposta 1999 nella misura dello 0,2%, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360;
- rilevato che con delibera C.C. n° 9 del 25.02.2000 l'aliquota è stata adeguata nella misura dello 0,4% con decorrenza 1° gennaio 2000;
- rilevato che con delibera C.C. n° 6 del 14.02.2002 l'aliquota è stata adeguata nella misura dello 0,5% con decorrenza 1° gennaio 2002 e successivamente confermata fino all'anno d'imposta 2011;
- rilevato che con delibera C.C. n° 27 del 28.06.2012 è stata adeguata l'aliquota nella misura dello 0,6% con decorrenza 1° gennaio 2012;
- rilevato che con delibera C.C. n° 23 del 23.07.2013 è stata adeguata l'aliquota nella misura dello 0,7% con decorrenza 1° gennaio 2013;
- rilevato che con delibera C.C. n° 39 del 07.08.2014 è stata adeguata l'aliquota nella misura dello 0,8% con decorrenza 1° gennaio 2014, confermata con C.C. n° 33 del 29.07.2015 per l'anno 2015, con C.C. n° 14 del 29.04.2016 per l'anno 2016 e con C.C. n° 15 del 31.03.2017 per l'anno 2017;
- visto l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 che, modificando l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n° 360/1998, ha stabilito che i Comuni possono disporre variazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale dell'I.R.P.E.F. con specifico regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;
- visto il regolamento per l'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F. approvato con C.C. n° 27 del 28.06.2012, e modificato con C.C. n° 23 del 23.07.2013 con la quale è stata prevista una soglia di esenzione dall'applicazione della compartecipazione all'addizionale per coloro che abbiano un reddito imponibile non superiore ad € 10.000,00;
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, con il quale si è stabilito il principio dell'autonomia finanziaria degli Enti locali;
- visto l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n° 208, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n° 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, lett. a) della legge n° 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n° 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n° 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n° 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n° 267 del 2000."*;
- rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente:
 - 1) ridurre l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;
 - 2) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;
- considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare

situazione economica e sociale esistente nel nostro Comune, si ritiene di confermare l'aliquota relativa all'addizionale I.R.P.E.F. per l'anno d'imposta 2018 nella misura dello 0,8% per tutti i contribuenti aventi un reddito imponibile superiore ad € 10.000,00;

- visto il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n° 285 del 6 dicembre 2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

- visto il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n° 38 del 15 febbraio 2018) che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n° 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- viste le Circolari e le Risoluzioni ministeriali;

- ritenuto di provvedere in conformità;

- su proposta del relatore;

- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

- visto il parere dell'organo di revisione dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n° 267/2000, agli atti del presente provvedimento;

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

- vista la legge 27 dicembre 2006, n° 296;

- con voti 12 favorevoli e 1 astenuto (Marin), essendo 13 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA

1°) di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno d'imposta 2018, nella misura pari allo 0,8% per tutti i contribuenti aventi un reddito imponibile superiore ad € 10.000,00;

2°) di stimare in € 620.000,00 il gettito dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

3°) di introitare l'entrata derivante al cap. 220 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;

4°) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

5°) di demandare al Settore proponente gli incombeni di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

*

Stante l'urgenza, il Presidente propone al Consiglio comunale di dichiarare il su esteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e questo, concordando, con separata votazione approva con 12 voti favorevoli e 1 astenuto (Marin).

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BOERO MATTEO

Il Segretario comunale
F.to SCROCCO DOMENICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 14-04-2018 al giorno 28-04-2018 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant'Olcese, 29-04-2018

Il Funzionario inc.
F.to Bonicelli Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo

Sant'Olcese,

Il Funzionario inc.
Bonicelli Patrizia